



Consolato d'Italia
Smirne

**Avviso pubblico per la sponsorizzazione della Festa della Repubblica Italiana 2026
organizzata dal Consolato d'Italia a Smirne, incluse altre attività di promozione
economica, culturale e scientifica**

Il Consolato d'Italia a Smirne,

Visto

- l'art. 43 della Legge 449/1997 sulle Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (secondo cui le sponsorizzazioni devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, e pertanto favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie, e migliorare la qualità dei servizi prestati, escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata);
- l'art. 29 del DPR 54/2010 che consente alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico;
- l'art. 6 del Decreto MAECI 192/2017 (Collaborazioni con i privati);
- l'art. 134 del D.Lgs. 36/2023 (Contratti gratuiti e formi speciali di partenariato)

SI RENDE NOTO

che il Consolato d'Italia a Smirne intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione finalizzati all'organizzazione del ricevimento che si terrà in occasione della **Festa della Repubblica 2026**, nonché alla realizzazione di altre attività legate ad eventi di promozione economica, culturale e scientifica;

Art. 1 – DEFINIZIONI E REQUISITI

1.1 Per "sponsors" si intendono soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale soggetti, italiani o stranieri, che non svolgano attività in conflitto con l'interesse pubblico e che intendano stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Consolato per promuovere il proprio nome, marchio e/o i propri prodotti, servizi e simili.

1.2 Per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, per conseguire un beneficio di immagine.

1.3 I rapporti tra il Consolato e gli sponsor saranno disciplinati da separati contratti, stipulati in base alla legge italiana, mediante scrittura privata. Per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il soggetto destinatario della procedura di sponsorizzazione (Consolato o "sponsee") offre, nell'ambito dell'iniziativa, ad un terzo ("sponsor"), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro e/o a fornire un bene o un servizio, la

possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

1.4 Nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, il contratto di sponsorizzazione potrà essere liberamente negoziato tra le parti, fermo restando la necessità di accertare che lo sponsor non incorra nei motivi di esclusione dalla procedura di sponsorizzazione, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Lo sponsor dovrà essere altresì in possesso dei requisiti degli esecutori per l'acquisizione dei servizi e delle forniture oggetto della sponsorizzazione. Il Consolato potrà consentire la presenza di più sponsor per il finanziamento dell'iniziativa in questione.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI SPONSORS

2.1 Le offerte di sostegno possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica), di natura tecnica (sotto forma di erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è altresì possibile presentare offerte che prevedano entrambe le forme (in parte finanziaria e in parte tecnica).

2.2 Le sponsorizzazioni di natura finanziaria saranno suddivise nelle seguenti categorie, in base all'entità del contributo:

- a) **"sponsor bronzo"** (da **3.000 Euro**)
- b) **"sponsor argento"** (da **6.000 Euro**)
- c) **"sponsor oro"** (da **10.000 Euro**).

2.3 Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni, assicurazioni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 3 – CONTROPRESTAZIONI DEL CONSOLATO

3.1 La sponsorizzazione darà diritto a un'adeguata visibilità del logo ("spazio pubblicitario") dello sponsor in occasione dell'evento, in misura direttamente proporzionale alla categoria di sponsorizzazione, che permetterà di beneficiare di una o più delle seguenti prestazioni da parte del Consolato:

- apposizione del logo/marchio sull'invito e sull'annuncio dell'evento sul sito e sui social;
- esposizione del logo/marchio dello sponsor presso la location dell'evento;
- distribuzione di materiale promozionale dello sponsor presso il luogo dell'evento;
- inviti individuali per gli sponsor all'evento;
- menzione e ringraziamento dello sponsor nel discorso istituzionale del Console;
- allestimento di uno stand promozionale presso l'evento (solo per gli sponsor "oro");

3.2 Resta in capo al Consolato la facoltà di stabilire, a seconda del tipo di sponsorizzazione, le modalità di promozione dell'immagine dello sponsor. La decisione finale in merito alla possibilità di allestire uno stand promozionale e alle relative condizioni di allestimento (dimensioni, posizionamento, etc.) spetterà unicamente al Consolato, che valuterà sulla base delle contingenti esigenze organizzative e di sicurezza.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria.izmir@esteri.it e, per conoscenza, a contabilita.smirne@esteri.it, **entro il 17 aprile 2026**, includendo:

- **il file unico** allegato al presente bando, compilato e firmato dal legale rappresentante dello sponsor, con fotocopia del suo documento di identità, contenente:
 - **allegato 1:** la manifestazione di volontà di sponsorizzare, la tipologia di sponsorizzazione che si intende offrire (finanziaria, tecnica, mista) e l'impegno ad assumersi tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario.
 - o Nel caso di sponsorizzazione finanziaria, occorre indicare il contributo che si intende offrire.
 - o Nel caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor dovrà:
 - dichiarare di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.
 - quantificare il valore finanziario dei beni/servizi oggetto della sponsorizzazione tecnica.
 - **allegato 2:** la dichiarazione attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 firmata dal rappresentante legale;
 - **allegato 3:** l'informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 Regolamento UE 2016/679 firmata dal rappresentante legale;

ART. 5 – VALUTAZIONE E DIRITTO DI RIFIUTO DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

5.1 Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Consolato e deve intendersi come finalizzato alla ricezione di una o più offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le offerte di sponsorizzazione sono pertanto da intendersi come non vincolanti per il Consolato ai fini della formalizzazione del contratto. In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti verranno contattati con apposita comunicazione. Il Consolato si riserva inoltre la facoltà di cercare sponsor direttamente mediante i propri contatti. Le offerte di sponsorizzazione, inviate secondo i termini di cui all'articolo 4 del presente Avviso, saranno valutate dal Consolato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

5.2 Il Consolato si riserva il diritto di rifiutare l'offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che sia incompatibile con l'attività istituzionale e diplomatica svolta e/o che possa creare conflitti di interessi;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
- c) la reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale;
- d) contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza) e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano;

5.3 Nel contratto dovrà comunque essere inserita una specifica clausola che consenta al Consolato il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

6.1 La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto.

6.2 Non è consentito il subentro successivo di un terzo soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dal Consolato con lo sponsor, salvo autorizzazione scritta del Consolato;

6.3 Ad iniziativa del Consolato, specifici arrangiamenti potranno essere successivamente proposti per disciplinare le modalità concrete di sponsorizzazione riguardanti i singoli eventi.

6.4 Qualora da successive verifiche dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere;

6.5 L'eventuale impossibilità sopravvenuta di realizzare l'evento per motivi organizzativi inderogabili non darà diritto all'aggiudicatario a richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate al Consolato. Nell'ipotesi di annullamento per cause di forza maggiore, l'Ambasciata offrirà all'aggiudicatario la possibilità di sponsorizzare la Festa Nazionale 2027 o altri eventi organizzati dal Consolato;

Izmir, 11/03/2026



Il Console

Il Console d'Italia
Daniele BIANCHI

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consolato di Italia a Izmir e affisso all'albo consolare.